

14

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 20/A III^a Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"COSTITUZIONE DELL'ENTE DI PROMOZIONE, SVILUPPO E ASSISTEN
ZA PER LA PICCOLA IMPRESA, L'ARTIGIANATO E L'IMPRESA COOPE
RATIVA E PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO"

di iniziativa dei consiglieri

Angelo	ROSSI
Onofrio	VESSIA
Antonio	RICCIATO
Francesco	PICCOLO
Giuseppina	CARAMIA
Giuseppe	CASTELLANETA
Antonio	DELL'AQUILA
Loris	FORTUNATO
Benito	PICCIGALLO
Rachele	SINISI
Antonio	SOMMA
Roberto	TRAVERSA
Antonio	VENTURA

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

nell'istituire anche nella nostra Regione un ente promozionale di sviluppo per la piccola e media impresa e l'artigianato si è confermata, sulla scia dell'esperienza delle altre Regioni, la scelta della società per azioni a prevalente partecipazione regionale. Ciò in quanto tale forma risulta estremamente idonea per la creazione di un ente con un numero relativamente basso di dipendenti (anche inferiore a dieci), tutti inquadrabili nel rapporto di lavoro privato. D'altra parte, l'attribuzione per legge della maggioranza azionaria alla Regione Puglia assicura all'ente quel rapporto di strumentalità con le scelte di programmazione regionale, che ne giustifica le stessa esistenza.

Nell'attuare la scelta suindicata si è voluto d'altra parte evitare che l'ente avesse un numero eccessivo ed inde

./.

finito di funzioni.

Nell'art. 2 si sono precisati in positivo i fini dell'ente ed il suo campo di operatività, limitando i settori del suo intervento. L'art. 2 fa perciò riferimento in primo luogo alla individuazione di aree idonee all'insediamento di impianti industriali e di altre infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi, senza interferire nella competenza specifica dei consorzi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 218/78 ed in attesa di una piena attuazione del D.P.R. n. 616/1977.

Gli interventi a favore delle unità produttive di minori dimensioni sono stati poi delimitati, nel quadro delle scelte programmatiche regionali, alla prestazione di assistenza tecnico-produttiva soprattutto a favore di consorzi fra imprese e sul piano dell'elaborazione di ricerche di mercato e della prestazione di altri servizi diretti all'espansione, riconversione ed ammodernamento aziendale. Compito dell'ESPIA sarà pertanto anche quello di orientare ed organizzare.

./.

re la domanda di servizi verso gli enti collegati all'inter-
vento straordinario, che continuano ad operare su scala re-
gionale, al fine di rendere più incisiva l'opera di questi.
Per meglio caratterizzare le finalità dell'ESPIA si è rite-
nuto opportuno escludere con apposita norma (art.4) ogni at-
tività di carattere finanziario in senso proprio, attraver-
so partecipazioni azionarie di vario tipo ad aziende in cri-
si. Ciò al fine di garantire alle unità produttive di mino-
re dimensione servizi tecnico-organizzativi diversi dal pu-
ro servizio creditizio, della cui carenza hanno sempre ri-
sentito nel tessuto produttivo meridionale.

L'ESPIA vuole essere d'altra parte disponibile a tutte
le sollecitazioni provenienti dai diversi protagonisti del-
la vita economica regionale. Proprio in tale prospettiva ,
nell'art. 3 si sono indicati come legittimati ad assumere
la qualità di soci non solo gli enti impegnati a vario tito-
lo nel governo dell'economia, ma anche i privati, la cui pre-
senza deve garantire una remunerazione del capitale investi-

./.

to attraverso una gestione dei servizi dell'ente improntata a vigorosi criteri di economicità.

Nella legge si disciplinano anche alcuni strumenti di controllo e di orientamento dell'ente da parte della Regione, prevedendo, oltre il normale bilancio consuntivo, l'obbligo per la società di definire il proprio piano di lavoro in attuazione del piano regionale di sviluppo, e l'obbligo più specifico di presentare al Consiglio regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica, relativa all'anno successivo, da allegarsi al bilancio di previsione della Regione.

Il controllo regionale sull'ente si eserciterà poi anche nella fase esecutiva, attraverso l'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione, i cui rapporti con l'istituto regionale sono stati disciplinati in maniera analitica data la delicatezza della materia, al fine di definire, già a livello legislativo, le scelte che dovranno poi essere specificate con apposito statuto. L'art 11 (comma 4)

./.

ha d'altra parte voluto anche assicurare nel Consiglio di amministrazione la rappresentanza della minoranza.

Al fine di ovviare ai pericoli di burocratizzazione propri degli organi di governo dell'economia, si sono volute prevedere procedure informative ed organi di consultazione (art. 13), che dovrebbero garantire il confronto costante dell'ente non solo con le istituzioni politiche della Regione, ma anche con i rappresentanti delle categorie operanti nella vita sociale della stessa. Ciò al fine di consentire un raccordo costante delle scelte programmatiche regionali e della loro attuazione con le esigenze della concreta attività produttiva.

TITOLO I

NATURA GIURIDICA, FINALITA', OGGETTO, SOCI,

PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

art. 1

Natura giuridica dell'ente

La Regione Puglia è autorizzata a costituire l'ESPIA - Entre di promozione, sviluppo e assistenza per la piccola industria, l'artigianato, la impresa cooperativa - società per azioni a prevalente partecipazione regionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e seguenti e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2458 e seguenti del codice civile.

La maggioranza assoluta delle azioni della società dovrà essere di proprietà della Regione Puglia e il Presidente della Regione, o un assessore delegato allo scopo, ne disporranno la custodia presso la Tesoreria regionale.

art. 2

Finalità dell'Ente

L'ESPIA è strumento di attuazione della programmazione regionale.

L'Ente opera nei settori di interesse regionale, a i sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e degli articoli 3 e 14 dello Statuto regionale, con il compito di favorire la fruizione di servizi gestionali reali da parte delle imprese minori, promuovendone l'aggregazione in Consorzi, realizzando in particolare i seguenti interventi:

- a) ricerca, individuazione e studio di aree e di relative dotazioni infrastrutturali idonee all'insediamento di impianti industriali e di altre iniziative produttive, nonché la progettazione eventuale su richiesta dei soci dell'ESPIA, di enti territoriali competenti e di terzi, da realizzarsi in conformità alle indicazioni del piano territoriale regionale e al fine di favorire la costituzione di consorzi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 218 del 6.3.78;

- b) prestazione di assistenza tecnico-organizzativa a favore di Consorzi tra imprese operanti nel territorio regionale; fornitura di servizi di ricerca e di mercato nonché di tutti quegli altri servizi indispensabili per l'espansione, la riconversione, ristrutturazione e ammodernamento aziendale e settoriale.
- Tali prestazioni vengono espletate nell'ambito delle indicazioni del programma economico regionale;
- c) aggregazione e qualificazione della domanda di credito attraverso la promozione di consorzi tra le imprese minori che, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 12/8/1977 n. 675, costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine; prestazioni di consulenza per facilitare l'accesso delle imprese minori agli incentivi finanziari previsti dalla legislazione vigente, ed il loro rapporto con gli Istituti erogatori;
- d) ricerca dei profili professionali emergenti al fine di contribuire alla predisposizione di programmi per la formazione professionale tali da realizzare un'effettiva convergenza tra l'attività formativa e le obiettive necessità delle forze produttive;

art. 3

Altri soci

Nel rispetto dell'art. 1, comma 2°, della presente legge potranno essere soci i Comuni e le Province della Regione ed i relativi Consorzi, le istituzioni universitarie e di ricerca, il Consorzio tra le banche che esercita il servizio di tesoreria regionale, gli enti pubblici economici, gli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno, le aziende pubbliche, le società e le aziende a prevalente partecipazione pubblica, gli istituti di credito di diritto e di interesse pubblico, società finanziarie di istituti di credito a sede regionale. Potranno inoltre essere soci anche i privati singolarmente o consorziati tra loro.

e) realizzazione di interventi specifici, che la Regione si riserva di finanziare ed affidare all'ESPIA con apposita legge regionale, rientranti tra le finalità del piano economico regionale.

L'attività dell'ESPIA deve favorire e privilegiare tutte quelle iniziative produttive collegate al piano di sviluppo economico regionale che realizzano maggiori effetti occupazionali.

Per il raggiungimento delle finalità indicate l'ESPIA si avvale delle strutture organizzativo-funzionali dei soci, nonché degli enti e istituzioni pubbliche competenti relativamente alle materie indicate, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni.

art. 4

Partecipazioni

In armonia con la programmazione regionale e per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 2, la società, nel rispetto della disciplina civilistica delle società per azioni, potrà assumere partecipazioni solo in società e associati ad enti, istituti ed organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di cui all'art. 2.

art. 5

Gestione

La gestione di tutte le iniziative della società e di quelle comunque collegate dovrà essere attuata secondo le finalità indicate nello Statuto della Regione Puglia.

TITOLO II

CAPITALE, BILANCI, CONTRIBUTI, OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

art. 6

Capitali sociali

La Regione Puglia sottoscrive all'atto della costituzione della società la maggioranza assoluta delle azioni e esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.

Il capitale iniziale dell'ESPIA è di lire

art. 7

Bilancio della società

La società redigerà il proprio bilancio a norma degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

La società dovrà presentare al Consiglio regionale entro il mese di giugno di ogni anno il proprio bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e al verbale di approvazione dell'assemblea dei soci.

art. 8

Relazione previsionale

La società dovrà definire il proprio piano di lavoro in attuazione del piano regionale di sviluppo. La società dovrà inoltre presentare al Consiglio regionale entro il 15 settembre di ogni anno una relazione previsionale e programmatica relativa all'anno successivo, da allegarsi come documentazione ai bilancio preventivo della Regione. In ogni caso è comunque garantita al Consiglio regionale la raccolta di informazioni sulla gestione e sull'attività dell'ESPIA.

art. 9

Obbligazioni

I prestiti obbligazionari, eventualmente emessi dall'ESPIA, possono essere garantiti dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

La garanzia della Regione sarà concessa con legge regionale nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

art. 10

Entrate

Le entrate ordinarie dell'Ente sono costituite da:

- a) proventi della remunerazione dei servizi forniti;
- b) contributi assegnati annualmente con legge dalla Regione sulla base del bilancio dell'ESPIA e delle relazioni previste dai precedenti artt. 7 e 8 e nella misura necessaria a realizzare l'attività dell'Ente in conformità ai programmi regionali.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI, ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI,
COMMISSIONI CONSULTIVE

art. 11

Nomina degli amministratori

Lo Statuto dell'ESPIA prevederà, quali organi dell'Ente, il presidente, il vicepresidente, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il collegio dei sindaci.

La Regione provvederà alla nomina ed alla revoca dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale a norma dell'art. 2458 cod. civ.

I membri del consiglio di amministrazione di nomina regionale possono essere revocati per l'inosservanza di quanto stabilito dal 1° comma del precedente art. 2 o per altra giusta causa.

La Regione dispone nel consiglio di amministrazione dell'ESPIA di un numero di rappresentanti proporzionale alla partecipazione assunta nella società. Si riserva la nomina del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale.

La nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale è di competenza del Consiglio regionale.

Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a tale scopo ciascun consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.

Lo Statuto dell'ESPIA stabilirà i requisiti per l'eleggibilità e le cause di incompatibilità con la cariche di amministratori o di sindaco delle società nel rispetto della legge regionale n. 24 del 23 giugno 1978.

art. 12

Esercizio dei diritti sociali

I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato a tali funzioni.

art. 13

Organismi consultivi

Al fine di garantire la partecipazione delle organizzazioni economiche e sindacali regionali all'attività dell'Ente, il consiglio di amministrazione costituirà commissioni consultive sulla base della designazione degli organismi regionali interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, degli imprenditori piccoli e medi, delle organizzazioni cooperative e delle imprese pubbliche.

La società dovrà comunque stabilire rapporti di informazione e di consultazione con le organizzazioni economiche e di categoria regionali, con gli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno che operano nell'ambito della Regione.

TITOLO IV

SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E CONTRIBUTO INIZIALE

art. 14

Sottoscrizione del capitale iniziale

Al momento della costituzione della società la Regione Puglia sottoscriverà azioni per il complessivo importo di lire

All'onere di cui al precedente comma l'amministrazione regionale fa fronte...

art. 15

Contributo straordinario per l'anno 1981

In considerazione degli oneri finanziari che la società assume per l'esecuzione dei programmi di intervento regionale, la Regione Puglia corrisponde alla società stessa per l'esercizio finanziario 1981 la somma di lire ...

A tale onere si farà fronte con i fondi globali previsti dal bilancio 1981.

art. 16

Autorizzazioni al Presidente della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore delegato allo scopo, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della società, nonché a sottoscrivere insieme agli altri soci le convenzioni più opportune per regolare i reciproci diritti e rapporti.

Angelo	ROSSI	<i>Angelo Rossi</i>
Onofrio	VESSIA	<i>Onofrio Vessia</i>
Antonio	RICCIATO	<i>A. Ricciato</i>
Francesco	PICCOLO	<i>F. Piccolo</i>
Giuseppina	CARAMIA	<i>Caramia</i>
Giuseppe	CASTELLANETA	<i>Castellaneta</i>
Antonio	DELL'AQUILA	<i>A. Dell'Aquila</i>
Loris	FORTUNATO	<i>L. Fortunato</i>
Benito	PICCIGALLO	<i>B. Piccigallo</i>
Rachele	SINISI	<i>Rachele Sinisi</i>
Antonio	SOMMA	<i>A. Somma</i>
Roberto	TRAVERSA	<i>Roberto Traversa</i>
Antonio	VENTURA	<i>Antonio Ventura</i>

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 12.2.81